

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO

Provincia di Monza e della Brianza

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA
COMUNALE DI VIA MADONNA DEL GHISALLO AI SENSI DELL'ART. 6
DEL D.LGS. N. 38/2021. TRIENNIO 01.04.2026 – 31.03.2029. CIG
_____.**

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____ in Lentate sul
Seveso, presso la sede comunale di Via Matteotti n. 8.

TRA LE PARTI

- Comune di Lentate sul Seveso (codice fiscale 83000890158), d'ora in avanti anche solo
«Comune», legalmente rappresentato dalla dott.ssa Valeria Torretta nella sua qualità di
responsabile del settore I – settore amministrativo, la quale interviene al presente atto in
nome e per conto del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione n. _____ adottata
dalla Giunta comunale in data _____ ed esecutiva ai sensi di legge ed in
esecuzione della determinazione n. _____ del _____

E

l'associazione sportiva _____ (C.F. _____), avente sede
in _____ via _____, legalmente rappresentata dal sig.
_____ (C.F. _____), in qualità di
presidente, d'ora in avanti anche solo Gestore,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune affida al Gestore la gestione della Palestra Comunale di Via Madonna del
Ghisallo, d'ora in avanti anche solo Palestra, alle condizioni, nei limiti e con le modalità

previste dalla presente convenzione. Il Gestore accetta la gestione della Palestra allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo della pratica e della cultura sportiva. Il Comune, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, intende perseguire gli obiettivi di costante miglioramento della qualità dei servizi resi presso la Palestra comunale e l'ottimizzazione dei costi gestionali sostenuti per il funzionamento dell'impianto, affidato alla cura degli stessi utilizzatori.

ART. 2 – CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

La Palestra comunale di via Madonna del Ghisallo è composta dai seguenti spazi attrezzati e pertinenze:

- Piano terra: area campo gioco, spogliatoio scuola, magazzino, locale pronto soccorso, servizi igienici, locali accessori;
- Piano primo: tribune, locale tecnico, accessori;
- Piano seminterrato: 2 spogliatoi atleti con servizi, 2 spogliatoi arbitro con servizi, ufficio, magazzino, locali tecnici, locali accessori;
- Altri spazi interni ed esterni (scale, rampe e vialetti necessari per accedere alla palestra).

ART. 3 – DECORRENZA

La presente convenzione decorre dalla data di stipula della presente convenzione ed ha durata triennale.

ART. 4 – CONTRIBUTI

Per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della convenzione il Comune corrisponde al Gestore un contributo netto mensile in conto gestione di € _____ (euro _____), oltre IVA in misura di legge. Il valore complessivo della convenzione è pertanto pari a complessivi netti euro _____ oltre IVA in misura di legge per l'intero periodo a cui si riferisce l'affidamento. Il contributo,

fisso ed invariabile, dovrà essere inteso come onnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri, prestazioni e forniture oggetto della convenzione, nessuno escluso ed eccettuato. I pagamenti saranno effettuati in mensilità posticipate, dopo la presentazione di regolari fatture, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse; a tale fine fa unicamente fede il timbro a calendario posto sulle stesse dall'Ufficio Protocollo del Comune di Lentate sul Seveso.

Il Gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. Qualora il Gestore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, la presente convenzione si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Ai fini dei pagamenti e per la tracciabilità degli stessi, il Gestore specifica i seguenti dati identificativi del conto corrente su cui effettuare i pagamenti con pieno effetto liberatorio:

ed i seguenti dati identificativi del soggetto che per il Gestore sarà delegato ad operare sul conto corrente dedicato: sig. _____, nella sua qualità di rappresentante legale.

ART. 5 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

La consegna della Palestra verrà formalizzata in apposito verbale di consistenza, redatto in contraddittorio con l'Ufficio tecnico comunale, entro sessanta giorni dall'inizio della gestione. La Palestra verrà consegnata al Gestore nello stato rilevato all'atto del verbale di consegna. Alla scadenza della convenzione tutti i beni consegnati e quelli aggiunti nel corso dell'affidamento, tolto quanto posto fuori uso per naturale usura o degrado, verranno riconsegnati al Comune mediante la sottoscrizione di analogo verbale di

restituzione. Il Gestore potrà richiedere al Comune, con cadenza annuale, un'ispezione congiunta per verificare lo stato delle attrezzature sportive prima dell'inizio della stagione sportiva. Non è consentita alcuna modifica ad aree, opere, strutture e impianti, né nuove diverse installazioni senza il preventivo consenso scritto da parte del Comune. Allo scadere della convenzione tutto quanto realizzato con il consenso del Comune rimane di proprietà dello stesso senza che il Gestore possa avanzare alcuna richiesta di rimborso o indennizzo in relazione al valore degli interventi, e fatta salva la facoltà del Comune di richiederne per tempo la rimozione a cura e spese del Gestore.

ART. 6 – TARIFFE

Spetta al Comune, nel rispetto delle norme di ordinamento, stabilire le tariffe di utilizzo della Palestra per le attività dallo stesso autorizzate, così come spettano al Comune i relativi introiti. E' vietato al Gestore richiedere compensi aggiuntivi agli utilizzatori per l'uso della Palestra e per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione, già remunerate dal Comune, pena l'immediata risoluzione della Convenzione.

ART. 7 – OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE

Con le specificazioni riportate nel «Capo II – Prestazioni» la gestione della Palestra prevede l'esecuzione di tutte le attività e prestazioni necessarie a garantire agli utilizzatori lo svolgimento della pratica sportiva. In particolare, spetta al Gestore provvedere:

1. all'apertura e chiusura della Palestra nel rispetto dei calendari di utilizzo predisposti dal Comune,
2. all'accensione ed allo spegnimento di tutti i corpi luminosi,
3. alla vigilanza sull'allestimento, disallestimento e ricovero delle attrezzature utilizzate per la pratica sportiva,

4. alla vigilanza sui beni della Palestra, alla vigilanza affinché l'accesso alla stessa sia consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati dal Comune ed il pubblico occupi esclusivamente gli spazi allo stesso riservati,
5. alla pulizia accurata di tutti gli spazi interni della Palestra e delle aree esterne di passaggio;
6. alla gestione delle emergenze che possono compromettere il regolare svolgimento delle attività sportive, con immediato allertamento dei servizi di emergenza e degli uffici comunali di reperibilità,
7. alle piccole manutenzioni, quali in termini esemplificativi: sostituzione di lampadine (esclusi i riflettori della palestra), verniciatura di piccole parti in ferro o legno, piccole tinteggiature di pareti, riparazione di rubinetti, sifoni, etc., disotturazione di scarichi, piccole riparazioni edili ed impiantistiche, altre analoghe manutenzioni e forniture, tutte di modesto impegno tecnico e di contenuto valore economico,
8. allo spazzamento/sgombero neve e spargimento sale – antigelo o sabbia dal cancello di ingresso e nelle aree di passaggio nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso in Palestra,
9. se richiesto, a verificare per conto del Comune la corretta esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti da terzi appaltatori per conto del Comune mediante la firma del rapporto di esecuzione o di altro documento equivalente predisposto dall'ufficio tecnico comunale, senza che detta attività (prestata ad esclusivo titolo di collaborazione) comporti per il Gestore alcuna responsabilità o surroga dello stesso nei compiti e nelle responsabilità proprie del direttore dei lavori/responsabile unico del procedimento,
10. a segnalare all'ufficio tecnico comunale la necessità di interventi su strutture ed impianti non a carico del gestore.

11. a predisporre annualmente una relazione a consuntivo delle prestazioni e degli interventi svolti, con il dettaglio delle entrate riscosse e delle spese sostenute. Tale relazione dovrà essere presentata all'ufficio sport entro la scadenza del 30 novembre di ciascun anno.

Fatte salve le precisazioni previste nella convenzione, il Comune riconosce al Gestore autonomia organizzativa ed operativa nell'esecuzione delle prestazioni previste. In ogni caso il Gestore si obbliga a dare immediata e puntuale esecuzione alle direttive di servizio eventualmente impartite dal Comune.

ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Purché non conseguenti a fatti o inadempimenti del Gestore, sono a carico del Comune tutti gli interventi di manutenzione ordinaria programmata e gli interventi di manutenzione straordinaria, compresi quelli relativi alle aree a verde.

Il Comune si dichiara sin d'ora disponibile a valutare eventuali proposte di interventi migliorativi a cura del Gestore con le seguenti modalità ed alle seguenti condizioni:

- presentazione da parte del Gestore della proposta progettuale all'ufficio tecnico comunale per il rilascio di formale assenso da parte di quest'ultimo;
- realizzazione dell'intervento a spese e cura del Gestore;
- disponibilità del Comune a compensare in parte le spese sostenute dal Gestore mediante parziale esonero dalla corresponsione delle tariffe definite dal Comune per l'utilizzo degli impianti sportivi.

Sono a carico del Comune gli oneri per la fornitura di energia elettrica ed acqua, nonché quelli per la «gestione calore», compresa l'acqua calda sanitaria. Il Gestore si impegna a fare in modo che vi sia un uso responsabile e consapevole delle risorse acqua ed energia e, a tale fine, vigila affinché siano evitati sprechi e affinché siano garantite a tutti gli utilizzatori le medesime condizioni di comfort. Spettano al Comune la manutenzione

programmata degli estintori, degli impianti elettrici, idraulici e termici, così come tutte le attività di natura straordinaria relativa alla messa a norma degli impianti rispetto a vigenti e sopravvenute disposizioni normative in materia di sicurezza.

Spettano al Comune l'assegnazione degli spazi, la redazione e la successiva variazione dei calendari di utilizzo, la comunicazione tempestiva degli stessi al Gestore per la programmazione delle attività.

ART. 9 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo riconosciuto al Gestore per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della convenzione è da intendersi quale contributo in conto gestione fisso ed invariabile per tutta la durata della convenzione, senza che possa essere invocata dal Gestore alcuna verifica sull'entità o valore delle prestazioni eseguite.

Solo nel caso in cui il Comune richieda al Gestore l'esecuzione di prestazioni straordinarie o supplementari di carattere non occasionale, potrà essere pattuito un compenso aggiuntivo.

CAPO II – PRESTAZIONI

ART. 10 – APERTURA E CHIUSURA

Il Gestore dovrà provvedere alle operazioni di apertura e chiusura della Palestra nel rispetto dei calendari e degli orari di utilizzo comunicati dal Comune. In generale, la Palestra sarà disponibile per gli utilizzatori tutti i giorni della settimana con le seguenti specificazioni: dal lunedì al venerdì, in considerazione della priorità di utilizzo riconosciuta alle scuole, a partire dalle ore 16,30 e, indicativamente, sino alle ore 23.00.

Qualora ve ne fosse la necessità, dovranno essere garantite l'apertura e la funzionalità dell'impianto nelle giornate di svolgimento delle gare di campionato del basket.

L'apertura domenicale e nei giorni festivi è prevista esclusivamente per manifestazioni sportive o per gare/partite inserite in calendari ufficiali di campionati federali. Nel

periodo estivo di chiusura delle scuole, l'utilizzo potrà essere consentito dal lunedì al venerdì senza il vincolo delle ore 16.30 per l'inizio delle attività.

In ogni caso, su richiesta del Comune il Gestore dovrà comunque garantire l'apertura e la funzionalità dell'impianto di domenica e nei giorni festivi.

ART. 11 – REPERIBILITA'

Ai fini di cui alla presente convenzione il Gestore elegge domicilio al seguente indirizzo:

e comunica i seguenti recapiti: tel. _____ – e-mail _____, a cui inviare tutte le comunicazioni necessarie per la gestione del servizio.

Il Gestore individua il sig. _____ quale responsabile della gestione, referente unico del Comune per tutte le incombenze relative alla convenzione e munito di un numero telefonico di pronta reperibilità.

Eventuali variazioni dei recapiti e del soggetto referente dovranno essere per tempo comunicate per iscritto corredate dai nuovi recapiti telefonici e di reperibilità.

ART. 12 – VIGILANZA

Il Gestore dovrà vigilare affinché abbiano accesso alla Palestra i soli utenti autorizzati, il pubblico occupi esclusivamente gli spazi allo stesso riservati e gli utenti mantengano un comportamento corretto e rispettoso delle regole di utilizzo.

ART. 13 – PULIZIA

Il Gestore dovrà assicurare che aree, strutture, impianti, attrezzature e arredi siano mantenuti in perfetto stato di pulizia e di efficienza. Tutti i rifiuti dovranno essere raccolti con le modalità previste dalle disposizioni comunali in materia di raccolta differenziata.

Tutte le operazioni di pulizia dovranno essere svolte in orari e con modalità tali da non interferire con l'utilizzo della Palestra, in modo da garantire a tutti gli utilizzatori di usufruire di ambienti e attrezzature puliti e igienizzati.

Spetterà al Gestore provvedere alla fornitura di sapone liquido e carta igienica per i servizi igienici, così come dell'ulteriore materiale a perdere necessario per le operazioni di pulizia (sacchi per la raccolta dei rifiuti, etc.).

ART. 14 – PICCOLE MANUTENZIONI

Le piccole manutenzioni comprendono gli interventi descritti a titolo esemplificativo nel precedente art. 7. Nelle manutenzioni a carico del Gestore sono altresì comprese le piccole riparazioni per rotture causate dal Gestore stesso per difetto di minuta manutenzione o vigilanza, o dovute ad atti violenti di utenti (es. rottura di porte).

Tutte le piccole manutenzioni dovranno essere svolte in orari e con modalità tali da non interferire con l'utilizzo della Palestra.

ART. 15 – ATTREZZATURE MACCHINARI E PRODOTTI DA UTILIZZARE

Il Gestore dovrà munirsi di tutti i mezzi e materiali che, ad integrazione di quelli messi a disposizione dal Comune, ritenga necessari ed utili per la perfetta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della convenzione.

Tutti gli attrezzi, utensili, macchinari e materiali utilizzati dovranno rispondere alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza. Tutti i beni necessari sono utilizzati, ricoverati e custoditi sotto la piena ed assoluta responsabilità del Gestore. La dotazione dei mezzi deve essere sempre mantenuta in piena efficienza ed eventualmente sostituita o integrata in proporzione alle aumentate necessità o mutate esigenze, a spese del Gestore e senza diritto alcuno a maggiori compensi e indennità di sorta.

La manutenzione straordinaria o la sostituzione delle attrezzature messe a disposizione dal Comune è a carico del Comune stesso.

ART. 16 – DENUNCIA DEGLI INCONVENIENTI

Spetta al Gestore un generale controllo circa la sicurezza e funzionalità di aree, opere, strutture, impianti, attrezzature ed arredi ed il correlativo obbligo di segnalare all'ufficio tecnico comunale eventuali situazioni di pericolo o malfunzionamento che richiedano prestazioni a carico del Comune. La segnalazione non esonera il Gestore dal proseguire il servizio, dall'adoperarsi affinché siano garantite tutte le prestazioni possibili e affinché il disagio riscontrato non crei un maggior danno.

CAPO III – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI

ART. 17 – PERSONALE

Il Gestore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di lavoro sportivo, come definite dall'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021.

Le parti si impegnano a rivedere il contenuto della presente convenzione qualora vi siano rilevanti modifiche rispetto alla definizione delle mansioni rientranti tra quelle necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva, sulla base dei regolamenti emessi dai singoli enti affilianti.

Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra il Gestore ed il personale da esso dipendente o altrimenti impiegato nelle attività. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri eventuali dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In caso di inottemperanza accertata, il Comune sospenderà i pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione.

Con riferimento allo staff di servizio, il Gestore si impegna:

- a comunicare preventivamente al Comune i nominativi degli addetti al servizio, precisando se volontari, dipendenti o autonomi, così come ogni successiva variazione,

- ad adottare gli opportuni provvedimenti per l'immediata sostituzione del personale assente dal servizio per qualsiasi motivo,
- a far tenere agli addetti, durante lo svolgimento del servizio, un comportamento corretto, improntato a gentilezza e disponibilità, e a dotare gli stessi di un visibile segno di riconoscimento.

E' facoltà del Comune chiedere in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, l'immediata sostituzione di addetti che, per comportamenti tenuti o per qualità personali, ledano l'immagine e/o allontanino l'utenza dall'attività sportiva svolta in Palestra.

Tutti gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti nel rispetto delle regole tecniche e con tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza degli operatori. Il Gestore dovrà curare che siano rispettate le disposizioni in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008.

ART. 18 – RESPONSABILITA'

Il Gestore dovrà adottare nel corso dell'esecuzione delle prestazioni tutti gli accorgimenti e cautele necessari a garantire la sicurezza e l'incolumità del proprio personale e dei terzi presenti nei luoghi di servizio, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. Il Gestore dovrà attivare, altresì, una polizza infortuni per tutti i soci/volontari impiegati nel servizio. Copia della suddetta copertura assicurativa, corredata dalla relativa quietanza, dovrà essere presentata al Comune prima della stipula della convenzione. Allo scadere di ogni annualità dovrà essere prodotta copia della relativa quietanza a conferma della sussistenza dell'assicurazione.

La responsabilità del Gestore non si estende ai danni occorsi a terzi nei periodi in cui la Palestra sia utilizzata per attività scolastiche, periodo in cui spetta al personale della scuola, secondo le norme di ordinamento, assumere le necessarie cautele di vigilanza e controllo.

L'esistenza delle polizze non libera il Gestore dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 19 – CONTROLLI

Il Comune ha la più ampia facoltà di effettuare verifiche e controlli senza preavviso sull'andamento della gestione della Palestra, in relazione agli obblighi posti in capo al Gestore. Il Gestore è tenuto ad assicurare sempre l'accesso agli incaricati del Comune e ad agevolarne le funzioni ispettive e di controllo.

ART. 20 – ESECUZIONE D'UFFICIO

Tutti i servizi oggetto della convenzione sono da ritenersi ad ogni effetto di pubblico interesse e come tali non possono essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o abbandono anche parziale degli stessi, eccettuati i casi forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi al Gestore per l'esecuzione d'ufficio in danno e a spese dell'inadempiente. L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio è trattenuto dalle somme dovute al Gestore, fatti salvi la risoluzione della convenzione e il risarcimento del maggior danno.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 – PENALITA'

Nel caso di inadempienze o violazioni degli obblighi e delle disposizioni convenzionali, il Comune procede all'applicazione di penalità di ammontare variabile da un minimo di € 50,00 sino ad un massimo di € 250,00 per ogni violazione in considerazione della gravità della contestazione e fatti salvi l'ulteriore addebito delle spese sostenute per porre rimedio al disservizio ed il risarcimento del maggior danno. Prima di procedere all'applicazione di penali, il Comune contesta al Gestore l'addebito, assegnando un termine mai superiore a dieci giorni per presentare controdeduzioni; la penale è senz'altro applicata se entro il predetto termine il Gestore non fornisce le giustificazioni, ovvero fornisce giustificazioni inaccettabili di fronte alle evidenze constatate.

L'ammontare delle penali è determinato di volta in volta, ad insindacabile giudizio del Comune, entro i suddetti limiti minimi e massimi in relazione alla gravità della violazione senza pregiudizio alcuno alla facoltà di risolvere il contratto.

Le eventuali penali saranno trattenute dal primo pagamento utile. Le contestazioni e le diffide ad adempiere sono inoltrate con pieno effetto tramite fax, posta elettronica o raccomandata A.R. presso il domicilio eletto. Non saranno applicate penalità e le relative spese nel caso in cui il Gestore dimostri la causa di forza maggiore o comunque l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità.

ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAFFIDAMENTO

E' fatto espresso divieto al Gestore di cedere in maniera totale o parziale le prestazioni oggetto della convenzione, pena la nullità della stessa.

E', altresì, vietato il sub affidamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, pena la nullità della stessa.

ART. 23 – RISOLUZIONE E RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del C.C., di promuovere la risoluzione della convenzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa danni, nelle seguenti ipotesi ulteriori rispetto a quelle già indicate in altri articoli della convenzione:

- sospensione non autorizzata delle attività per più di due giorni consecutivi o quattro giorni totali non consecutivi nel corso di un anno;
- gravi violazioni convenzionali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio (o pericolo di) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti, degli addetti al servizio o di terzi;
- ingiustificata non ammissione di soggetti autorizzati all'utilizzo della Palestra;

- mancata sostituzione immediata del personale per infrazioni o qualità personali che ne rendono inopportuna la destinazione al servizio;
- quando il Gestore non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di potere quindi provvedere ad un'adeguata esecuzione dei servizi ad esso affidati;
- mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti di eventuale personale dipendente come di quelli relativi alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- mancato rispetto delle norme a tutela del lavoro, giudizialmente e definitivamente accertato;
- violazione del divieto di cessione e sub affidamento dei servizi;
- mancata consegna o disdetta delle polizze assicurative richieste;
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.;
- violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della Privacy, nel caso di comminatoria di sanzioni penali o amministrative;
- esercizio nella Palestra di attività diverse da quelle ammesse e autorizzate dal Comune;
- in caso di frode o grave negligenza;
- in caso di destinazione di beni e strutture comunali ad un uso diverso da quello per cui sono stati affidati.

Il Comune potrà risolvere la convenzione anche in tutti i casi in cui a seguito di accertata violazione di disposizioni convenzionali, udite le controdeduzioni entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto di adempiere entro un congruo termine, mai inferiore a 10 giorni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1454 e

1457 del C.C.. Tutti i termini indicati nella convenzione o quelli assegnati a seguito di diffide sono «essenziali» ai sensi dell'art. 1457 del C.C..

Il Comune potrà, altresì, recedere dalla convenzione con preavviso non inferiore a due mesi per motivi di pubblico interesse oppure con effetto immediato dalla data di avvenuto ricevimento di comunicazione raccomandata in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione, oppure nel caso di fatti di particolare gravità in danno di utenti o di terzi e di fatti che abbiano cagionato insanabile pregiudizio al servizio o ai beni o nel caso di violazioni di norme di igiene, ordine e sicurezza pubblica.

Il Gestore potrà, invece, recedere dalla convenzione per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali con preavviso non inferiore a tre mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo e di registrazione relative alla presente convenzione sono a carico del Gestore.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dedotte nel presente atto sono soggette al pagamento dell'I.V.A. e, pertanto, la registrazione avverrà solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 25 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in corso di convenzione devono essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Il Tribunale di Monza è comunque competente in base alle norme del Codice di Procedura Civile per tutte le controversie relative ai patti convenuti e non diversamente componibili.

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Gestore è tenuto ad utilizzare i dati personali forniti dal Comune o da esso autonomamente reperiti esclusivamente per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione, nel rispetto della normativa di cui al regolamento UE 2016/679.

Il Comune informa che i dati conferiti dal Gestore saranno utilizzati esclusivamente per incombenze procedurali e per la gestione della presente convenzione.

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa richiamo ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni del Codice civile, alle disposizioni di legge, con particolare riferimento alla legge n. 241/90 e ai D.Lgs. 267/2000 e 163/2006 nella misura in cui applicabili, alle leggi nazionali e regionali in materia di volontariato e alle disposizioni regolamentari vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

PER IL GESTORE

PER IL COMUNE

Le parti, consensualmente e di comune accordo, approvano il contenuto e accettano espressamente gli articoli nn.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.

PER IL GESTORE

PER IL COMUNE